
XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2263

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRECO

Modifiche al codice penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 2 aprile 2014

Onorevoli Colleghi! In Italia quasi 5.000 persone ogni anno perdono la vita in seguito a incidenti stradali, talvolta imputabili a comportamenti dolosi, e spesso gravemente colposi, dei conducenti. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico non esiste un'autonoma figura di reato per omicidio quale conseguenza di incidenti stradali, neppure se commessi da chi si è posto alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti.

Attualmente, infatti, il nostro codice penale, all'articolo 589 in materia di omicidio colposo, dopo aver stabilito che chiunque cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, si limita a stabilire al secondo comma che «Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni». Al terzo comma stabilisce, poi, che si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2014

Questa norma appare ormai assolutamente anacronistica e insufficiente a garantire una pena adeguata a fronte dei ricorrenti fatti di cronaca che riportano gravi e frequenti omicidi, non di rado di persone minori, commessi da chi si è posto alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, e ai quali sono spesso applicate pene assolutamente non a fronte dell'incalcolabile disvalore sociale e affettivo determinato dalla perdita di vite umane.

Soprattutto, quel che appare ormai inaccettabile è la mera configurazione di tali omicidi come reati meramente colposi, sia pur aggravati nella pena.

Di qui la scelta della presente proposta di legge che vorrebbe, da un lato, colmare questa lacuna normativa introducendo un'autonoma fattispecie di reato per chi si pone alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e, dall'altro, inserisce questa nuova fattispecie nel codice penale dopo l'omicidio preterintenzionale, volendo così rappresentare il diverso e più grave atteggiamento psicologico di chi si pone alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica, a fronte del mero omicidio colposo: il reato che ne consegue involontariamente sembra, infatti, doversi rappresentare non tanto come un omicidio dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza del guidatore, quanto piuttosto come una fattispecie vicina, anche nella pena prevista, all'omicidio preterintenzionale. L'atteggiamento psicologico di chi si pone alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica non è quello di uccidere volontariamente qualcuno, come nell'ipotesi del dolo; tuttavia, si è in qualche modo preventivamente accettato il rischio di incorrere in possibili fattispecie di reato, anche gravissime, come nel caso dell'omicidio.

Pertanto l'articolo 1 introduce l'articolo 584-bis del codice penale, in materia di omicidio stradale in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, che prevede l'applicazione della pena della reclusione da nove a diciotto anni per chi ha cagionato la morte di una persona ponendosi alla guida dopo l'assunzione di sostanze alcoliche nelle concentrazioni più alte previste dalle lettere b) e c) del comma 2

dell'articolo 186 del codice della strada, di cui all'articolo 187 del CDS. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, la pena di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 (CDS), è aumentata fino a un terzo.

Si è scelto poi di modificare la fattispecie prevista dal terzo comma dell'articolo 589 del codice penale, mantenendo una fattispecie residuale di omicidio colposo, ma nelle sole ipotesi in cui l'assunzione delle sostanze alcoliche è nelle forme più blande previste dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 186 del CDS. In queste ipotesi, infatti, la scarsa concentrazione delle sostanze assunte, sia pure in violazione della legge, non appare tale da giustificare né l'atteggiamento psicologico cui si è fatto riferimento, né tantomeno l'applicazione di pene così severe. Scompare l'aggravante attualmente prevista per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per le quali resta dunque solo la fattispecie autonoma di reato introdotta dall'articolo 1 della proposta di legge. Infine, nelle ipotesi in cui l'omicidio sia stato commesso da conducenti di età inferiore a ventuno anni, da neo-patentati o da chi esercita l'attività di trasporto di persone o di cose, i limiti di concentrazione di sostanze alcoliche, al di sotto dei quali si configura la fattispecie di omicidio colposo, sono ancora più bassi.

L'articolo 3 modifica l'articolo 219 del CDS prevedendo che quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 584-bis del codice penale non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Se poi la sentenza di condanna ha riguardato un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui all'articolo 584-bis comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli.

L'articolo 4, infine, modifica anch'esso il CDS, prevedendo la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida quando si procede per il reato di omicidio stradale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione del reato di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).

1. Dopo l'articolo 584 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 584-bis. – (Omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). – Chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, la pena di cui al primo comma è aumentata fino a un terzo».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 589 del codice penale).

1. I numeri 1) e 2) del terzo comma dell'articolo 589 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

«1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto di cui all'articolo 186, comma 1, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si è posto alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-quinquies. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 584-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida

fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 584-bis del codice penale, la sospensione della patente di guida è a tempo indeterminato»;

b) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 584-bis del codice penale, la sospensione della patente di guida è a tempo indeterminato».